



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 77 del 04/08/2023

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

MANIFESTAZIONI CONNESSE CON LA “DISCESA DEI CANDELIERI” ANNO 2023: “CANDELIERI MEDI” (10 AGOSTO) E “DISCESA DEI CANDELIERI” (14 AGOSTO). ORDINANZA DI DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA PER ASPORTO E CONSUMO ITINERANTE DI BEVANDE IN LATTINE E CONTENITORI DI VETRO E DI LIMITAZIONI ALLE DIFFUSIONI SONORE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI.

IL SINDACO

PREMESSO che nelle giornate del 10 e del 14 agosto 2023 si terranno in città le manifestazioni pubbliche connesse con l'annuale “Discesa dei Candelieri”, e in particolare il 10 agosto la cosiddetta “Discesa dei Candelieri medi” e il 14 agosto la “Discesa dei Candelieri” propriamente detta.

CONSIDERATO che le manifestazioni sopra indicate richiamano di consueto una significativa partecipazione popolare e, pertanto, si stima che anche nell'edizione del corrente anno un numero rilevante di persone si concentrerà lungo il percorso per assistervi.

EVIDENZIATO che per assicurare il decoro urbano e per preservare la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti appare necessario prevenire i rischi imputabili al consumo di bevande in contenitori di vetro e in lattine, i cui vuoti, se abbandonati a bordo strada, possono essere utilizzati in modo improprio da persone dedite a condotte illecite.

RITENUTO perciò necessario individuare e adottare misure idonee a impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di quanti parteciperanno alle manifestazioni e che esse consistano nel divieto di somministrazione e vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali e del consumo itinerante degli stessi prodotti confezionati o somministrati come sopra indicato.

ATTESO che, per le finalità sopra richiamate, pare necessario e sufficiente impartire le prescrizioni indicate in precedenza affinché siano osservate all'interno dell'area perimetrata dalle seguenti vie: via MANNO – via BELLINI – viale UMBERTO – C.SO TRINITÀ – via SAFFI – P.TA S. ANTONIO – P.ZZA STAZIONE – via XXV APRILE – via PADRE ZIRANO – via dei GREMI - via ANGIOY – viale MANCINI – via BRIGATA SASSARI – VIA CAGLIARI – piazza SANTA MARIA;

RITENUTO altresì opportuno, al fine di rispettare la solennità dell'evento, preservandone il decoro e l'ordinato svolgimento, che prevede in alcuni momenti un accompagnamento musicale fornito da complessi bandistici all'uopo incaricati e, segnatamente per la manifestazione del 14/15 agosto, anche la celebrazione di riti religiosi (scioglimento del voto) accompagnati dall'esecuzione di brani liturgici, impartire apposite disposizioni in merito.

ATTESO che le disposizioni in parola abbiano riguardo ai pubblici esercizi, alle attività commerciali autorizzate a diffondere musica e ai circoli privati, agli operatori commerciali e agli artigiani assegnatari delle concessioni di suolo pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita i quali si trovino a operare negli spazi prospicienti piazza CASTELLO – Largo CAVALLOTTI – Corso VITTORIO EMANUELE – PORTA SANT'ANTONIO – Corso VICO e Piazza SANTA MARIA, prevedendo che essi debbano interrompere i piccoli trattenimenti musicali e ogni forma di emissione/diffusione sonora durante gli eventi del 10 e 14 agosto dalle ore 16.00 alle ore 24.00, in concomitanza con il passaggio del corteo dei Candelieri e gli altri riti sopra citati.

VISTO il D.P.C.M. 1 Marzo 1991 sui limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTO il D.P.C.M. 14 Novembre 1997 "Denominazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

VISTO il D.P.C.M. n.215 del 16 Aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

VISTA la Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Piano di Zonizzazione acustica approvato con Deliberazione Consiglio comunale n. 53/2019;

VISTO il DPR n°227/2011 – Semplificazione relazioni impatto acustico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 17.04.2018 "Proposta importo sanzione per violazione ordinanza sindacale di cessazione piccoli trattenimenti musicali presso pubblici esercizi, circoli privati ubicati in città ed in località a vocazione turistica";

RICHIAMATI:

a) l'art.54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n° 267, così come modificato dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n° 92, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 2008, n. 125;

b) il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 Agosto 2008, che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui citato art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, attribuisce al Sindaco la prerogativa di adottare provvedimenti tesi a prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

c) il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di cui alla Deliberazione del Consiglio comunale n° 39 del 30 aprile 2019 e successivi aggiornamenti, che all'art.5.4 disciplina l'uso delle plastiche nelle manifestazioni all'aperto.

ORDINA

per ragioni di decoro, di sicurezza urbana e a tutela dell'incolumità pubblica, in occasione delle manifestazioni denominate :

- "Discesa dei Candelieri medi", dalle ore 16.00 del 10 agosto alle ore 8.00 dell'11 agosto;

- "Discesa dei Candelieri", dalle ore 16.00 del 14 agosto alle ore 8.00 del 15 agosto;

all'interno dell'area perimetrata dalle seguenti vie:

via MANNO – via BELLINI – via UMBERTO – C.SO TRINITÀ – via SAFFI – P.TA S. ANTONIO – P.ZZA STAZIONE – via XXV APRILE – via PADRE ZIRANO – via ANGIOY – via MANCINI – via Dei GREMI – via BRIGATA SASSARI – VIA CAGLIARI – piazza SANTA MARIA ;

È VIETATO

- 1. il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro e in lattine;**
- 2. a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali, somministrare e vendere su area pubblica qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro. Il divieto è esteso anche alle aree concesse ai titolari di pubblici esercizi per posizionamento di tavoli e sedie;**

È FATTO OBBLIGO

alle utenze non domestiche autorizzate alla somministrazione e/o vendita di cibo e/o bevande - siano esse fisse o temporanee - di utilizzare esclusivamente bicchieri, cannuce, piatti, posate e contenitori per trasporto e consumo biocompostabili;

È VIETATA

la diffusione sonora da parte di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di operatori su area pubblica, di esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali e del consumo itinerante, ai circoli privati e alle attività commerciali autorizzate a diffondere musica, durante il passaggio dei Candelieri nelle giornate del 10 e 14 agosto, in tutta l'area del percorso e più precisamente Piazza Castello – Largo Cavallotti – Corso Vittorio Emanuele – Porta sant'Antonio – Corso Vico e Piazza Santa Maria dalle ore 16.00 alle ore 24.00, in concomitanza con il passaggio del corteo dei Candelieri e lo svolgimento dei riti dello scioglimento del voto.

DISPONE

in considerazione della prevedibile notevole affluenza di persone e della conseguente impossibilità di una differente e diretta modalità di informazione circa la presente ordinanza, ai sensi dell'art.8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., che ne sia data ampia informazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria, oltre che mediante l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale previsti dalla normativa.

AVVERTE

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500,00 per il primo accertamento.

In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo. Copia di esso viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Municipale di Sassari e alla Questura per l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Municipale e quelli delle altre Forze di Polizia a Ordinamento Generale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Si invia tramite posta elettronica certificata a:

Prefettura – prefettura.prefss@pec.interno.it;

Carabinieri tss21418@pec.carabinieri.it; tss21760@pec.carabinieri.it; tss29374@pec.carabinieri.it;

Polizia di Stato – gab.quest.ss@pecps.poliziadistato.it;

Guardia di Finanza Sassari

Settore Servizi al Cittadino e all'Impresa,.

Settore Polizia Municipale.

Settore Ambiente.

Sassari, 4 agosto 2023

**Il Sindaco
Prof. Gian Vittorio Campus**

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa